

Comunicato stampa

Data:
6. dicembre 2016

Embargo:

Contatto:
Vinzenz Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 91 71
vinzenz.mathys@finma.ch

La FINMA rielabora le norme in materia di *outsourcing*

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA sottopone a revisione la propria circolare in materia di *outsourcing* e avvia un'indagine conoscitiva in merito. La circolare disciplina il trattamento dei servizi esternalizzati delle banche e ora anche delle assicurazioni. Inoltre, alle banche di rilevanza sistemica vengono posti requisiti più stringenti per quanto concerne l'esternalizzazione di servizi critici.

L'importanza delle esternalizzazioni nel settore bancario e assicurativo è crescente, motivo per cui la FINMA rielabora le disposizioni della finora vigente circolare 08/7 «*Outsourcing* – banche». La prassi in materia di vigilanza basata su principi e sulla neutralità tecnologica viene mantenuta e il testo della circolare snellito. Se ritenuto opportuno, le esigenze poste alle banche, ai commercianti di valori mobiliari e ora anche alle imprese di assicurazione vengono uniformati. Ne derivano in parte delle agevolazioni per le imprese di assicurazione. La circolare «*Outsourcing*» interamente rielaborata viene sottoposta a un'indagine conoscitiva che si concluderà il 31 gennaio 2017.

***Outsourcing* interno equiparato a quello esterno**

Dal punto di vista della FINMA, l'*outsourcing* all'interno del gruppo deve in linea di principio essere trattato con la stessa diligenza ed essere sottoposto a una sorveglianza della medesima intensità di un *outsourcing* esterno. Pertanto, tutte le esigenze sancite dalla presente circolare devono ora in linea di principio essere adempiute anche per un *outsourcing* all'interno del gruppo.

Ulteriori esigenze per le banche di rilevanza sistemica

Alle banche di rilevanza sistemica vengono ora poste ulteriori esigenze per quanto concerne l'esternalizzazione di servizi critici. Dette esigenze sono tese a impedire che l'*outsourcing* si ripercuota negativamente su eventuali ristrutturazioni o liquidazioni e, inoltre, garantiscono che nella pianificazione d'emergenza venga tenuto debitamente conto delle esternalizzazioni. In aggiunta, i servizi critici non possono più essere esternalizzati a banche appartenenti al medesimo gruppo finanziario.

Adeguate scelta, istruzione e controllo dei prestatori di servizi

La circolare esige che gli istituti gestiscano un inventario dei servizi esternalizzati. In questo modo viene creata chiarezza, in particolare in caso di risanamento, in merito al complesso delle mansioni aziendali esternalizzate. Per lo stesso motivo, per quanto concerne le esternalizzazioni all'estero ora viene sancito il principio secondo cui l'accesso in Svizzera a tutte le informazioni necessarie per il risanamento, la risoluzione o la liquidazione deve essere possibile in qualsiasi momento. Sono inoltre state rielaborate le disposizioni in materia di scelta, istruzione e controllo dei prestatori di servizi. Così facendo si punta segnatamente a garantire che, nella scelta dei propri partner in materia di *outsourcing*, gli istituti considerino i rapporti di dipendenza e i rischi di concentrazione.

Strutturazione della circolare coerente dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza

Nella circolare rimaneggiata si rinuncia in maniera coerente ad argomentazioni afferenti al diritto in materia di protezione dei dati, già disciplinate nel diritto privato in maniera esaustiva nella Legge federale sulla protezione dei dati.